

# **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

## **PROVINCIA DI PIACENZA**

### **REGOLAMENTO INTERNO DELL'A.T.C. PC/2**

Il Consiglio Direttivo dell'ATC PC/2 nella seduta del 11/11/2008 vista la lettera "R" dell'art. 6 punto 13 dello Statuto dell'ATC che affida al Consiglio medesimo la competenza ad approvare i regolamenti sull'attività venatoria e gestionale, al fine anche di corrispondere alla necessità di dotarsi, da parte degli ATC, di norme attinenti ad aspetti più direttamente connessi con la propria struttura associativa e con i compiti relativi allo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza, (modificando il regolamento interno vigente approvato nella seduta del 21/02/2001 e 21/08/2007)

#### **APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO**

##### *Art. 1*

Tutti i Soci dell'ATC., Cacciatori, Conduttori di fondi agricoli inclusi nell'ATC, Iscritti alle Associazioni di protezione ambientale residenti nell'ATC, sono chiamati a contribuire al miglior funzionamento dell'ATC medesimo al fine del raggiungimento degli obiettivi statuari nel rispetto della normativa vigente.

##### *Art. 2*

Nell'espletamento del compito principale di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio, l'ATC considera di interesse primario il ruolo dei produttori agricoli e pertanto promuove tutte le iniziative atte a:

- non creare condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone,
- non creare condizioni di disturbo agli animali allevati,
- non causare danni alle produzioni,
- non accedere con mezzi motorizzati ad appezzamenti coltivati, a prati e a pascoli,
- dotarsi e mettere in atto i necessari mezzi tecnici per la prevenzione dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni,
- risarcire come prevede la legge i danni causati da specie selvatiche.

##### *Art. 3*

Il Consiglio Direttivo, entro il mese di gennaio di ogni anno, programma l'attività gestionale nei diversi comparti (vigilanza, sorveglianza, monitoraggio dei popolamenti faunistici, prevenzione dei danni all'agricoltura, sopralluoghi per danni, miglioramenti ambientali, costruzione di impianti, allevamento ed ambientamento della fauna, soccorso alla fauna, piani di abbattimento, attività di cattura, attività d'ufficio, ecc.), nello svolgimento della quale saranno coinvolti i soci.

Ad ogni socio cacciatore è richiesto di partecipare fattivamente alla attività programmata dall'ATC, secondo le necessità e le indicazioni annualmente impartite dal Consiglio direttivo attraverso il Presidente, per un impegno non inferiore a 4 giornate che se effettuate determineranno una detrazione del costo del tesserino fissato in € 210 (duecentodieci), di € 15 (quindici) per ciascuna prestazione.

L'ATC può riconoscere sconti sul costo del tesserino di accesso ai soci che effettuano prestazioni oltre quelle sopra richieste.

L'ATC può ricevere dai soci sottoscrizioni volontarie che saranno regolarmente contabilizzate ed utilizzate a fini gestionali.

#### *Art. 4*

L'ATC ha facoltà di fornire ad ogni socio cacciatore un distintivo - contrassegno riportante il numero di iscrizione assegnato al socio medesimo. Tale distintivo deve essere portato in posizione di evidenza da ogni socio cacciatore a fine del necessario riconoscimento sia da parte di altri cacciatori associati che da parte degli agricoltori sui cui terreni si pratica l'attività venatoria.

#### *Art. 5*

Tutti i soci sono impegnati nel rispetto della fauna.

I soci agricoltori, durante l'attività di conduzione dei fondi, adotteranno le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di danni per la fauna (dotazione sulle falciatrici di bracci di avviso, uso di antiparassitari al minimo di tossicità, sostituzione dei disseccanti chimici sui terreni arati con lavorazioni meccaniche, salvaguardia dei nidi, salvaguardia dei leprotti, ecc.) in ciò sostenuti da aiuti concreti da parte dell'A.T.C.

I soci cacciatori devono impegnarsi durante tutto l'arco dell'anno a garantire gli interventi necessari alla migliore tutela della fauna quali:

- ambientamento adeguato della selvaggina che viene immessa sul territorio a scopo di ripopolamento,
- costituzione e gestione sul territorio dell'ATC di una rete di punti di abbeverata per consentire agli animali selvatici un agevole superamento dei periodi di siccità,
- foraggiamenti nel periodo invernale,

in ciò sostenuti da aiuti concreti da parte dell'ATC

I soci cacciatori devono attenersi scrupolosamente ai limiti di prelievo venatorio indicati dalla legge e dal Calendario venatorio provinciale.

Per ogni capo di fauna selvatica abbattuto in modo non conforme alla norma oppure in soprannumero si stabiliscono i seguenti rimborsi di danno all'A.T.C.:

- per ogni fagiano, € 100,00
- per ogni starna o pernice rossa, € 250,00

- per ogni lepre, € 500,00
- per ogni cinghiale, € 500,00
- per ogni capriolo € 1.000,00
- per ogni daino € 1.000,00
- per ogni cervo € 2.000,00
- fauna non cacciabile o protetta € 2.000,00

oltre alla sospensione dell'esercizio effettivo della caccia da 10 giornate a più stagioni venatorie a giudizio del Consiglio Direttivo dell'ATC.

#### *Art. 6*

Per la normativa in vigore l'unica caccia collettiva prevista è la caccia al cinghiale.

Tradizionalmente, però, anche la caccia alla lepre è praticata da gruppi di cacciatori che partecipano alla caccia medesima con diversi ruoli (conduttore di cani, "Postatoli"). Fatto salvo il divieto di legge di cacciare a rastrello in più di 3 cacciatori, si stabilisce il divieto di cacciare la lepre in gruppi di oltre 4 cacciatori, che non potranno condurre più di 6 cani.

#### *Art. 7*

Il Consiglio direttivo dell'ATC si organizza per garantire un adeguato coordinamento della complessa attività programmatica e gestionale anche affidando compiti specifici e settoriali ai diversi componenti del Consiglio medesimo, tenendo conto della professionalità, delle esperienze e delle inclinazioni personali di ognuno.

Il Consiglio direttivo, sempre a fini organizzativi, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, costituisce le seguenti Commissioni di lavoro:

- caccia con segugi alla lepre,
- caccia al cinghiale,
- caccia con cani da ferma,
- vigilanza,
- altre.

Le Commissioni, coadiuvate dall'esperto faunistico, hanno il compito di esaminare e approfondire le problematiche relative ad ogni tipologia di gestione delle diverse specie selvatiche e di supportare con proposte, indicazioni e iniziative il Consiglio direttivo.

I responsabili delle sopra richiamate Commissioni, indicati dai cacciatori interessati, se non già componenti del Consiglio di gestione, possono essere invitati, senza diritto di voto, in seno al Consiglio.

#### *Art. 8*

Il Consiglio direttivo dell'ATC, a fini organizzativi e per tenere monitorato in continuo il prelievo di fauna selvatica effettuato durante la stagione venatoria, adotta le necessarie misure incaricando formalmente apposito personale oppure dividendo il territorio in comprensori di estensione adeguata alle necessità di avere informazioni attendibili, ecc .

Al fine di raccogliere informazioni sui prelievi effettuati, il Consiglio può anche fornire ai soci cacciatori documentazioni aggiuntive a quelle previste dalla normative (tesserino interno su cui la giornata di caccia si segna staccando parte della pagina, schede riassuntive da riconsegnare all'ATC a scadenze fissate su cui riportare il numero di capi abbattuti).

Le informazioni raccolte vengono fornite alla Provincia entro i termini che saranno indicati dalla Provincia medesima.

#### *Art. 9*

Il Consiglio direttivo attiva un effettivo controllo del territorio sia tramite l'attività di "vigilanza" delle Guardie giurate volontarie, sia tramite l'attività di "sorveglianza" effettuata da soci appositamente incaricati. Il Consiglio direttivo, prevede annualmente l'impegno finanziario per il rimborso spese a favore degli operatori volontari di vigilanza al fine della sua incentivazione. Tale attività sarà svolta durante l'arco dell'anno in servizi diurni e notturni e particolarmente attiva nelle stagioni di maggiore necessità.

L'azione dei soci sarà coordinata dalle Guardie giurate le quali faranno a loro volta riferimento ad Agenti della Polizia Provinciale appositamente incaricati.

#### *Art. 10*

È fatto assoluto divieto a chiunque di liberare fauna selvatica sul territorio dell'ATC senza la prevista autorizzazione della Provincia. Per chi non ottempera a tale indicazione si stabilisce la segnalazione all'Autorità sanitaria e alla Provincia, la sospensione di 5 giornate effettive di caccia oltre alla riserva di richiedere gli eventuali danni sanitari, ambientali o faunistici provocati.

#### *Art. 11*

Tutti i componenti delle squadre autorizzate per la caccia al cinghiale devono rimanere nei confini geografici delle "zone" di volta in volta occupate per la battuta. Lo sconfinamento anche di un solo componente la squadra configura lo sconfinamento della squadra medesima e comporta la ricaduta sull'intera squadra della sanzione prevista. La corresponsabilità di tutti i componenti della squadra deve applicarsi per qualsiasi infrazione commessa anche da un solo componente.

## Art. 12

L'ATC può praticare una caccia di parziale specializzazione che viene definita "opzione prevalente", conseguentemente, il socio-cacciatore deve precisare nella domanda di accesso o in qualsiasi altra forma a quale caccia intende dedicarsi in modo prevalente o esclusivo tra le seguenti:

- cinghiale
- lepre
- selvaggina da penna
- appostamento

Il socio che si iscrive ad una squadra per la caccia al cinghiale non può praticare forme di caccia diverse per almeno le prime quattro giornate della stagione.

Il socio che viene autorizzato all'utilizzo di una "muta" di segugi per la caccia alla lepre non può sparare, durante tale caccia ad alcuna altra specie.

Il socio che non sceglie come opzione prevalente la caccia alla lepre avrà un inferiore diritto di prelievo di tale specie.

## Art. 13

Sistema sanzionatorio. L'ATC, ai sensi delle vigenti norme e , in particolare, in forza della Delibera G.R. 12/02/2001 n. 2258 e del parere del Servizio Regionale Affari Legislativi ed Istituzionali, prot. n. 4160/GP del 29/10/2001, determina le seguenti sanzioni disciplinari:

1. a carico di chi non porta in evidenza il distintivo - contrassegno, sospensione dell'esercizio venatorio per n°2 giornate consecutive;
2. per chi caccia la lepre in gruppi organizzati superiori a 4 persone o con oltre 6 cani, sospensione dell'esercizio venatorio per n°3 giornate consecutive;
3. per chi non segna la giornata di caccia o la selvaggina abbattuta sospensione dell'esercizio venatorio da n°3 a n°9 giornate consecutive;
4. per chi immette selvaggina sul territorio senza la prescritta autorizzazione sospensione dell'esercizio venatorio per n° 5 giornate consecutive;
5. per la caccia al cinghiale- in battuta o braccata fuori dalla zona assegnata sospensione dell'esercizio venatorio, per l'intera squadra, da n° 3 a n°9 giornate consecutive;
6. a carico di chi detiene più di un tesserino regionale sospensione dell'esercizio venatorio da n. 9 giornate a più stagioni;
7. a carico di chi detiene il tesserino contraffatto o comunque manomesso, sospensione dell'esercizio venatorio da n°9 giornate a più stagioni;
8. a carico di chi caccia in periodi, giornate, orari, zone e con mezzi non consentiti o per un numero di giorni superiori al consentito sospensione dell'esercizio venatorio da n. 9 giornate a più stagioni;
9. a carico di chi abbatte fauna selvatica in modo non conforme alla norma

o in soprannumero o comunque la catturi, sospensione dell'esercizio venatorio da n°9 giornate a più stagioni;

10. a carico di chi non applica al capo abbattuto i contrassegni inamovibili, ove previsti dal calendario venatorio, sospensione dell'esercizio venatorio da n° 9 giornate a più stagioni;

11. chi contravviene alle indicazioni del precedente art. 12 sulla caccia con "opzione prevalente", incorre nella sospensione dell'attività venatoria da n° 9 giornate a più stagioni.

In opposizione alle sopra indicate sanzioni l'interessato può proporre ricorso motivato al Presidente dell' ATC entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa contestazione.

La sospensione dell'esercizio venatorio fra i limiti minimo e massimo di cui ai precedenti punti è stabilita dal Presidente.

#### *Art. 14*

In caso di recidiva le sopra elencate sanzioni saranno raddoppiate. In caso di recidiva reiterata il Consiglio Direttivo potrà deliberare la sospensione dell'esercizio venatorio per più stagioni.

Le sanzioni irrogate potranno essere affisse presso la sede dell'ATC per visione dei soci e comunicate alla Provincia. La comunicazione di irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere trasmessa all'interessato. Decorsi i termini a difesa senza esito, ovvero in caso di rigetto con decisione motivata delle istanze difensive, la sanzione diverrà definitiva e si provvederà alla relativa comunicazione al Comune di residenza dell'interessato e alla Provincia. In caso di definitiva della sanzione successivamente alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, secondo quanto stabilito dal calendario venatorio, il Consiglio Direttivo può deliberare di applicare la sanzione nella stagione venatoria successiva, qualora l'interessato sia ancora socio dell'ATC.

Ogni socio può essere convocato, con preavviso di almeno giorni 8, dal Presidente presso la sede dell'ATC o in luogo compreso nell'ATC per motivazioni organizzative e disciplinari e per tutto quanto concernente allo status di socio. Nel caso di erogazione di sanzioni disciplinari le medesime hanno efficacia in tutti gli ATC a cui il socio ha accesso.

#### *Art. 15*

Adempimenti formali.

1. Di ogni riunione ufficiale degli organismi dell'ATC deve essere sempre redatto sintetico verbale, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. Il Verbale darà conto oltre che dei presenti e della discussione, delle decisioni assunte e dei risultati delle votazioni. Le votazioni sono normalmente palesi se non vi sono richieste diverse. Per quanto sopra, l'ATC provvederà a dotarsi di:

- a) registro dei verbali del Consiglio Direttivo
- b) registro dei verbali dell'Assemblea

2. In apertura della seduta successiva si voterà il verbale della seduta

precedente. Tale votazione può essere sostituita dalla firma per presa visione sul verbale stesso.

3. L'ATC si dota di un libro - protocollo per la gestione della corrispondenza in arrivo ed in partenza;

4. Accesso ai documenti e trattamento di dati personali.

a) Ogni socio ha diritto di verificare la documentazione dell'ATC e di chiederne copia mediante istanza scritta in carta semplice con a proprio carico le spese di cancelleria. Qualora la richiesta riguardi notizie in violazione al diritto di terzi alla riservatezza, il Consiglio Direttivo provvede a comunicare per iscritto con motivazione il diniego entro quindici giorni dalla richiesta;

b) Le delibere degli organi direttivi, i bilanci e i programmi di gestione non possono mai essere considerati riservati;

c) I soci, mediante l'adesione all'ATC e comunque ai sensi del presente regolamento consentono al trattamento dei dati personali ai sensi di legge. In particolare consentono la messa in rete dei dati con tutti gli ATC provinciali e con la Provincia compresi i dati riguardanti le sanzioni.

#### *Art. 16*

Il Consiglio Direttivo, a fini organizzativi, delega la gestione operativa di tematiche particolari a singoli componenti del Consiglio Medesimo, stabilendone i limiti decisionali.

Sono tematiche delegabili le seguenti:

1. vigilanza - sanzioni;
2. valutazione e indennizzo dei danni - rapporto con gli agricoltori;
3. catture, ripopolamenti, e strutture di ambientamento;
4. gestione dei piani di abbattimento dei predatori;
5. miglioramenti ambientali;
6. bilancio;
7. piano di gestione faunistica;
8. programma annuale delle attività;
9. organizzazione delle prestazioni e delle attività dei soci.

#### *Art. 17*

Agevolazioni: uno sconto pari a n° 4 (quattro) prestazioni collaborative sarà applicato: ai soci che avranno settantacinque anni di età (già compiuti o che li compiono nel corso dell'anno di presentazione della domanda), ai soci agricoltori/conduttori in attività e ai soci iscritti alle squadre di caccia al cinghiale che non effettueranno le prime quattro giornate di caccia alla stanziale.

I soci residenti nei comuni dell'ATC/PC2 che avranno settantotto anni di età (già compiuti o che li compiono nel corso dell'anno di presentazione della domanda), sono esentati anche dal pagamento della quota associativa.

#### *Art. 18*

Con la presentazione della domanda il socio accetta il presente regolamento.

**approvato dall'assemblea generale del 15/12/2008**